

(ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIARE n. 34 DEL 13/11/2015)

**NUOVO REGOLAMENTO  
DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI  
NEL TERRITORIO COMUNALE**

## TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale e determina le modalità per l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni, in ottemperanza alle disposizioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

### Art. 2 - Norme generali

1. Il Comune assicura l'affissione di manifesti, costituiti da qualunque materiale idoneo, negli appositi spazi e superfici degli impianti pubblicitari a ciò destinati.
2. Le disposizioni per la localizzazione e l'installazione sul territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni sono contenute nel Piano Generale degli impianti pubblicitari e relative norme di attuazione, di cui al regolamento comunale per la "disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni" approvato con delibera di C. C. n. 14 del 04/06/2008.
3. E' vietato l'utilizzo, nella realizzazione di manifesti da parte di terzi, dello stemma del Comune di Santa Marina con le caratteristiche riprodotte sul gonfalone della città.

### Art. 3 – Forme di gestione del servizio

1. Il Comune di Santa Marina svolge in esclusiva il Servizio delle Pubbliche Affissioni effettuato nell'ambito del proprio territorio.
2. Il Comune, per l'accertamento e per la riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni, può ricorrere alle forme di affidamento stabilite dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni.
3. Il Comune può stabilire di espletare il servizio di organizzazione e di materiale effettuazione dell'affissione/defissione dei manifesti di qualunque materiale costituiti, nonché di installazione, manutenzione e rimozione degli impianti di pubblica affissione e altri servizi complementari, affidandone in tutto o in parte la gestione a soggetti terzi, nel rispetto delle procedure previste dalla legge tenendo conto della natura giuridica del soggetto affidatario.

## TITOLO II – IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

### Art. 4 – Prenotazioni - Registro cronologico

1. L'utente deve commissionare l'affissione presentando un'istanza nella quale sono indicati i dati identificativi del richiedente, la quantità e il formato dei manifesti da affiggere, la data di decorrenza e il periodo di affissione richiesto, nonché specificato l'esatto contenuto del manifesto.
2. Per garantire la fruizione del servizio delle pubbliche affissioni ad un numero più ampio possibile di utenti, l'ufficio competente, sulla base delle istanze di affissione pervenute, verifica se per il medesimo manifesto sia stata richiesta l'affissione più volte da parte dello stesso o di altri soggetti. Nel caso in cui risultino più richieste aventi lo stesso oggetto, quelle ulteriori sono accolte, in tutto o in parte, a condizione che risultino soddisfatte le istanze, presentate per lo stesso periodo di affissione, relative ad altri manifesti aventi oggetto diverso.
3. L'affissione si intende prenotata al momento del ricevimento della commissione scritta accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
4. Le commissioni, complete di tutti gli elementi previsti al comma 1, sono iscritte nell'apposito registro, tenuto in ordine cronologico di prenotazione, costantemente aggiornato e disponibile per essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

#### Art. 5 – Periodo di affissione

1. I manifesti di formato fino a cm 70x100 possono essere affissi per un periodo della durata massima di 10 giorni; i manifesti di formato superiore possono essere affissi per un periodo della durata massima di 15 giorni.
2. I limiti di durata indicati al comma precedente possono essere superati solo nel caso in cui il maggior termine sia obbligatorio per disposizione di legge.

#### Art. 6 - Espletamento del servizio

1. I manifesti di cui è stata richiesta l'affissione ai sensi dell'articolo precedente, devono essere consegnati all'ufficio competente, nell'orario di apertura al pubblico, a cura del committente almeno tre giorni lavorativi prima della data prenotata per l'affissione. Sui manifesti in ogni caso devono essere indicati il committente o il Legale Rappresentante se trattasi di Associazioni, Società, etc. .
2. I manifesti costituiti da più fogli devono essere affissi dal richiedente, previa autorizzazione dell'ufficio comunale.
3. Oltre alle copie da affiggere dovranno essere consegnate all'ufficio due copie aggiuntive, da conservare per archivio.
4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'articolo 4.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui ciascuna commissione è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio competente mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Ogni manifesto affisso avrà impresso il timbro delle pubbliche affissioni del Comune di Santa Marina con la data di scadenza stabilita.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio competente provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata di norma al committente al momento della richiesta o altrimenti per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della commissione, con l'indicazione del giorno in cui si presume di poter effettuare l'affissione.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi al competente ufficio prima della data proposta per l'esecuzione del servizio. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale, entro 90 giorni, viene rimborsata integralmente la somma versata.
10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio competente provvede ad avvertire il committente anche per scritto.
11. I manifesti strappati o comunque deteriorati sono sostituiti gratuitamente. Qualora non si disponesse di altri esemplari, deve esserne data immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
12. Il Comune si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, per esigenze di interesse pubblico, qualsiasi spostamento di manifesti affissi o di impianti adibiti alle affissioni.
13. Le richieste di affissione sopra i manifesti già tassati, per completamento o correzione degli stessi, sono assoggettate al pagamento del diritto pari alla tariffa prevista per i primi 10 giorni. La disposizione si applica anche quando l'affissione del manifesto e/o della striscia di correzione posta sopra lo stesso vengono eseguite contestualmente.
14. I manifesti di qualsiasi genere pervenuti per l'affissione in quantità eccedente, se non ritirati dal committente entro 30 giorni dalla data della consegna, verranno inviati al macero senza altro avviso.
15. Il servizio d'urgenza, ai sensi dell'art. 22, comma 9 del D.Lgs. n. 507/1993, potrà essere reso, compatibilmente con le esigenze di servizio ed in base all'organizzazione dello stesso.

16. Presso l'ufficio competente sono tenuti a disposizione per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

- a. le tariffe del servizio;
- b. l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
- c. il registro cronologico delle commissioni.

17. Eventuali osservazioni o reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni, possono essere presentati in forma scritta all'ufficio competente e, comunque, non oltre la scadenza del termine di validità dell'affissione. La mancata presentazione del reclamo comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza da ogni pretesa.

### TITOLO III – DISCIPLINA DEL DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

#### Art. 7 -Diritto sulle pubbliche affissioni.

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni si applica ai manifesti di qualunque materiale costituiti esposti negli appositi impianti a ciò destinati nell'ambito del territorio comunale.
2. Le tariffe del diritto sono stabilite nel rispetto dei criteri contenuti nella normativa vigente e deliberate per ciascun anno, con apposito provvedimento, entro il termine di legge. Le medesime si intendono prorogate di anno in anno qualora non modificate entro il suddetto termine.

#### Art. 8 -Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.
2. L'importo dovuto è arrotondato per difetto o per eccesso ai cinquanta centesimi o all'unità di euro più vicina.
3. Il pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Santa Marina ovvero direttamente presso la Tesoreria comunale.
4. E' fatto obbligo ai contribuenti di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite su eventuale richiesta del personale autorizzato.
5. Sulle somme dovute e non corrisposte anticipatamente si applicano gli interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a titolo di rimborso.

#### Art. 9 – Maggiorazioni del diritto

1. Ai manifesti costituiti da 8 a 12 fogli di cm. 70 x 100 si applica la maggiorazione del 50%.
2. Ai manifesti costituiti da più di 12 fogli di cm 70 x 100 si applica la maggiorazione del 100%.
3. Per commissioni di affissione inferiori a 50 fogli di cm 70 x 100 si applica la maggiorazione del 50%.
4. L'affissione d'urgenza, relativamente all'affissione notturna o nei giorni festivi, viene effettuata esclusivamente per annunci funebri; per la stessa non si applica la maggiorazione.
5. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e sono applicate alla tariffa base.

#### Art. 10 - Riduzioni del diritto

1. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro possono richiedere la riduzione del 50% dell'importo del diritto, di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93, presentando copia dell'atto costitutivo e dello statuto oppure un'autocertificazione nella quale sia dichiarato esplicitamente che gli scopi sociali escludono il fine di lucro. L'autocertificazione dovrà inoltre

contenere le complete generalità del rappresentante legale che la sottoscrive nonché l'indicazione della sede dell'Associazione o dell'Ente.

2. La documentazione dovrà essere prodotta almeno tre giorni lavorativi prima della data richiesta per l'affissione.

3. La mancata presentazione nei termini suddetti della documentazione per ottenere la riduzione comporta il non riconoscimento della riduzione medesima.

4. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali ai fini della riduzione del 50% della tariffa del diritto dovrà essere presentata idonea documentazione all'atto della prenotazione dell'affissione di cui al precedente art. 7. Il patrocinio dovrà risultare da apposito provvedimento dell'ente territoriale patrocinante. La partecipazione dovrà consistere nella contribuzione dell'ente pubblico territoriale in denaro o in altro modo utile, documentata da apposito provvedimento dell'ente stesso. Ai fini della riduzione, gli enti patrocinanti o partecipanti dovranno essere indicati sui manifesti da affiggere.

5. I requisiti necessari per ottenere la riduzione sono verificati direttamente dall'ufficio competente attraverso l'esame dei manifesti o dei loro fac-simili. Quando ciò non sia possibile o sussistono incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario, il soggetto richiedente autocertifica con apposita dichiarazione la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate che danno diritto alla riduzione.

6. La presenza all'interno del manifesto di eventuali sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale, relativamente alle fattispecie previste dall'art. 20 del D.Lgs 507/93, mantiene la riduzione a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo sia inferiore a 300 centimetri quadrati.

7. Il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali di cui alla lettera c) dell'art. 20 del D.Lgs. 507/93 ha efficacia limitatamente all'ambito territoriale di competenza di ciascun ente.

8. Le riduzioni non sono cumulabili.

#### Art. 11 -Esenzioni dal pagamento del diritto

1. Sono esenti dal pagamento del diritto delle pubbliche affissioni le fattispecie previste dall'art. 21 del D.Lgs 507/93.

2. Per l'ottenimento dell'esenzione di cui al comma precedente, in particolare, è necessario che :

- nel caso di cui alla lettera f dell' art. 21 del D.Lgs 507/93, il richiedente l'affissione gratuita precisi all'atto della richiesta la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria con spesa a carico del Comune;

- nel caso di cui alla lettera g dell' art. 21 del D.Lgs 507/93, per i manifesti concernenti corsi scolastici gratuiti regolarmente autorizzati dall'autorità competente, il richiedente alleggi alla richiesta la documentazione probante tale fattispecie.

3. La presenza all'interno del manifesto di eventuali sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale, mantiene l'esenzione a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo sia inferiore a 300 centimetri quadrati.

### TITOLO IV – CONTROLLI

#### Art. 12 – Attività di controllo

1. I controlli sulle affissioni e sull'assolvimento dei relativi obblighi derivanti dal diritto sulle pubbliche affissioni, sono svolti dai soggetti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 285/92 e successive modificazioni e integrazioni. E' altresì conferita al personale dell'ufficio competente della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, previa esibizione dell'apposito tesserino di identificazione, la potestà di effettuare sopralluoghi o verifiche ed eseguire accertamenti tecnici e non, richiedendo anche l'esibizione dei bollettini di versamento del relativo diritto. Il verbale di accertamento redatto dai suddetti pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o funzionari costituisce titolo per l'azione di cui all'art. 13 del presente regolamento. Nell'esercizio di tali

funzioni ispettive, al personale sopra indicato, sono attribuite le stesse qualifiche e prerogative della Polizia Municipale.

2. Le dichiarazioni e le autocertificazioni presentate per la riduzione del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al precedente art. 10, vengono sottoposte a verifica ai sensi di legge da parte dell'ufficio competente.

#### Art. 13 -Sanzioni amministrative

1. Per la violazione delle norme stabilite dal presente Regolamento -in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 si applica la sanzione amministrativa non tributaria da euro 206,00 a euro 1.549,00. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.

2. Indipendentemente dalla procedura di applicazione della sanzione di cui al comma precedente, l'ufficio competente della gestione del servizio, dispone la rimozione delle affissioni abusive.

3. Oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al primo comma del presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio del canone dovuto per le affissioni abusive, disponendo il recupero dello stesso e l'applicazione delle sanzioni, delle penalità e degli interessi, così come previsto dal Regolamento per l'applicazione del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.